

PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI
IN MATERIA DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE

SEZIONE I

NORME DI CONDOTTA DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Riservatezza

Nello svolgimento delle udienze in materia di diritto di famiglia e dei minori deve essere assicurata la massima riservatezza dei soggetti coinvolti.

Art. 2 Modalità di trattazione delle udienze

A tal fine, in occasione delle udienze presidenziali e qualsiasi altra udienza, anche collegiale, che tratti la materia di cui sopra, andrà garantito che:

- per ciascuna causa venga fissato un orario diverso di trattazione che riservi ad ogni procedimento un tempo sufficiente al suo ordinato svolgimento;
- l'ordine di chiamata sia affisso all'esterno dell'aula dell'udienza con indicazione del ruolo e del nominativo dei difensori, nel rispetto del diritto alla privacy delle parti;
- sia il Giudice che i difensori siano scrupolosi nel rispetto dell'orario fissato e quando vi siano sovrapposizioni di udienze il difensore che prevede di non poter essere puntuale, prenda contatto con il Giudice e con i difensori per concordare se possibile un differimento d'orario. Nel caso di impedimento del Giudice a tenere l'udienza - specialmente se

Presidenziale o di discussione avanti al Collegio - ne verrà data tempestiva comunicazione dalla cancelleria ai difensori;

- la trattazione delle singole cause avvenga alla sola presenza dei difensori, del cancelliere, delle parti ove comparse, dei praticanti e dei soggetti a ciò abilitati dalla legge (ad esempio tirocinanti) e il Presidente, il Giudice e i difensori ed eventuali sostituti processuali, avranno cura di giungere in udienza con effettiva conoscenza della causa e, per quanto riguarda i sostituti, anche con i poteri processuali per una effettiva trattazione della causa in modo da assicurare la possibile trattazione immediata delle questioni rilevanti e in modo da privilegiare il principio dell'oralità del processo ed una rapida decisione, già in udienza se possibile, delle questioni processuali e sostanziali.

Art. 3 Difesa tecnica

Premesso che i procedimenti in materia di famiglia riguardano questioni molto delicate e di assoluta importanza per la vita e il benessere delle persone ed in particolare dei minori, è consigliabile l'assistenza di un difensore anche nell'ipotesi di separazioni consensuali, al fine di garantire al coniuge più debole una piena tutela e permettere ad entrambi di avere piena consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri e valutare le conseguenze di un accordo di medio e lungo periodo.

Art. 4 Rapporti tra difensori, Uffici della Cancelleria e Autorità Giudiziaria

Il deposito dei ricorsi introduttivi avviene preferibilmente con modalità telematiche ed in tal caso sarà posta a disposizione del magistrato una copia di cortesia dell'atto di costituzione.

I difensori provvederanno a segnalare situazioni di effettiva urgenza tali da giustificare una pronta fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.

È raccomandabile, al fine di accelerare la trattazione dei procedimenti, che parte resistente depositi l'atto di costituzione e la relativa documentazione nel termine assegnato dal giudice e si eviti il deposito di note a verbale se non strettamente necessario e comunque nel rispetto dell'art. 84 disp. att. c.p.c. e del protocollo per il PCT vigente.

SEZIONE II

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Art. 5 Udienza presidenziale nella separazione giudiziale e nel divorzio contenzioso

Si richiama l'art. 3 della sezione prima sottolineando l'importanza del ruolo del difensore soprattutto in questa delicatissima fase che potrebbe portare ad un accordo che per essere duraturo deve essere preso con consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri anche a lungo termine.

Il Presidente procede all'audizione dei coniugi separatamente, verbalizzando le dichiarazioni della parte, dandone alla stessa rilettura al termine dell'audizione. Successivamente il Presidente metterà le parti a conoscenza di quanto dichiarato dall'uno e dall'altra prima di interrogarle liberamente quando le riceverà congiuntamente, per il tentativo di conciliazione, con l'assistenza dei rispettivi difensori.

All'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione seguirà la trattazione orale della causa da parte dei difensori che dovranno attenersi alle regole del rispetto e della cortesia reciproca.

Art. 6 Udienza presidenziale nella separazione consensuale e nel divorzio congiunto

È consigliabile che anche nel giudizio di separazione consensuale le parti siano rappresentate e assistite da almeno un difensore.

Nelle separazioni consensuali è opportuno che l'accordo che preveda l'affidamento esclusivo dei figli minori sia motivato con riferimento a circostanze oggettivamente apprezzabili in funzione dell'interesse del minore.

È auspicabile che i difensori delle parti in caso di affidamento condiviso esplicitino l'accordo in ordine agli assegni familiari e alle detrazioni fiscali.

Per i trasferimenti immobiliari si richiama il protocollo del Tribunale di Venezia, fermo restando che le parti dovranno espressamente confermare le condizioni di cui al ricorso e la volontà del trasferimento immobiliare, sottoscrivendo all'uopo il verbale cartaceo.

Art. 7 Rapporti tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni

Le parti sono invitate a segnalare l'eventuale pendenza di un procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni tra le stesse parti.

Le parti si impegnano a produrre nel giudizio avanti il Tribunale Ordinario la documentazione in loro possesso riguardante il procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni.

SEZIONE III

ASCOLTO DEL MINORE

Art. 8 Modalità

L'ascolto del minore verrà espletato in forma diretta dal Giudice, salvo che ragioni particolari consiglino l'ascolto indiretto per il tramite di soggetto dallo stesso delegato.

Nell'ascolto diretto il Giudice potrà farsi assistere da un ausiliario esperto in neuropsichiatria infantile o psicologo.

La mancata audizione del soggetto che ha compiuto dodici anni o anche di età minore se capace di discernimento deve essere motivata dal danno che tale ascolto può arrecare al minore stesso.

Ai sensi dell'art. 23 lettera b) del Regolamento CE 2201/2003 del Consiglio del 27.11.2003 (Bruxelles II bis) le decisioni in materia di responsabilità genitoriale non sono riconosciute

“se, salvo i casi d’urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto” .

I tempi, le modalità e il luogo dell’ascolto del minore vengono individuati dal Giudice affinché si proceda all’incombente con modalità adeguate e l’audizione nel processo costituisca per il minore un’effettiva opportunità di esprimere i propri bisogni e desideri.

Prima di procedere all’audizione, il giudice informerà il minore circa la natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto ed i possibili esiti del procedimento, precisando che questi potranno anche non essere conformi a quanto da lui sarà eventualmente richiesto o espresso.

Se non impiegata registrazione audio video, il verbale dell’audizione riporterà il contegno del minore ed ogni altra manifestazione non verbale.

L’audizione sull’accordo delle parti e dei difensori sarà effettuata direttamente dal giudice assistito dal cancellerie su temi predeterminati che saranno preventivamente individuati e, solo una volta terminata l’audizione del minore, le parti ed i difensori saranno fatti rientrare, previo allontanamento del minore.

La verbalizzazione delle dichiarazioni avverrà aderendo al linguaggio e alle forme espressive usate dal minore al fine di rappresentare adeguatamente il suo pensiero.

Finché il Tribunale non sia attrezzato con gli apparati richiesti per l’audizione del minore il Giudice potrà avvalersi di altre strutture esterne al Tribunale, pubbliche o private, in

particolare della stanza attrezzata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia.

Il sistema di audio-video registrazione non esonera il Giudice, con l'assistenza del cancelliere, dalla verbalizzazione.

Art. 9 Il ruolo del pubblico ministero

Nei casi di particolare urgenza e delicatezza è auspicabile che il passaggio degli atti al PM intervenga prima dell'udienza di comparizione e, per velocizzare il suddetto passaggio, venga usato il sistema telematico già in dotazione (c.d. console del P.M.) così pure per il parere obbligatorio del medesimo pubblico ministero.

SEZIONE IV

ATTI INTRODUTTIVI

Art. 10 Il ricorso introduttivo

Il ricorso introduttivo deve contenere i seguenti elementi:

1. indicazione già nell'intestazione della eventuale richiesta di addebito e della eventuale richiesta di trattazione di urgenza (la cui motivazione andrà sviluppata nel corpo dell'atto);
2. indicazione precisa della scheda familiare [(presenza o meno dei figli e indicazione sulla frequenza scolastica, grado di istruzione dei coniugi, attività lavorativa dei coniugi, indicazione specifica sulla casa coniugale (se in proprietà, locazione, comodato etc.)];
3. il ricorso deve contenere tutte le domande in relazione alle quali il Giudice dovrà assumere i provvedimenti provvisori ed urgenti in particolare per quello che riguarda la prole;
4. devono essere allegati i seguenti documenti: dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni con attestazione dell'avvenuto deposito ovvero autocertificazione che attesti o la

mancanza di redditi o la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi; buste paga dell'ultimo anno; estratti dei conti correnti (anche cointestati) e delle carte di credito degli ultimi tre anni; certificato di stato famiglia e residenza di entrambi i coniugi.

5. è necessario indicare la proprietà di beni mobili registrati (per le autovetture: il tipo, l'anno d'acquisto, il canone leasing o la rata di finanziamento, l'importo dell'assicurazione e del bollo; per le imbarcazioni: la tipologia – a vela o a motore – e la lunghezza, nonché il canone annuo del rimessaggio).

Nel caso di applicazione di una legge straniera allegare il testo della medesima e la traduzione in lingua italiana; estratto per riassunto di atto di matrimonio in caso di separazione ovvero atto integrale di matrimonio in caso di divorzio.

Art. 11 La comparsa di risposta

La comparsa di risposta deve contenere i seguenti elementi:

1. indicazione già nell'intestazione della eventuale richiesta di addebito;
2. indicazione precisa della scheda familiare [(presenza o meno dei figli e indicazione sulla frequenza scolastica, grado di istruzione dei coniugi, attività lavorativa dei coniugi indicazione specifica sulla casa coniugale (se in proprietà, locazione, comodato etc.)];
3. tutte le domande in relazione alle quali il Giudice dovrà assumere i provvedimenti provvisori ed urgenti in particolare per quello che riguarda la prole;
4. devono essere allegati i seguenti documenti: dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni con attestazione dell'avvenuto deposito ovvero autocertificazione che attesti o la mancanza di redditi o la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi; buste paga dell'ultimo anno; estratti dei conti correnti (anche cointestati) e delle carte di credito degli ultimi tre anni; certificato di stato famiglia e residenza di entrambi i coniugi;
5. È necessario indicare la proprietà di beni mobili registrati (per le autovetture: il tipo, l'anno d'acquisto, il canone leasing o la rata di finanziamento, l'importo dell'assicurazione

e del bollo; per le imbarcazioni: la tipologia – a vela o a motore – e la lunghezza, nonché il canone annuo del rimessaggio).

Nel caso di applicazione di una legge straniera allegare il testo della medesima e la traduzione in lingua italiana; estratto per riassunto di atto di matrimonio in caso di separazione ovvero atto integrale di matrimonio in caso di divorzio.

Art. 12 Decreto di fissazione di udienza

Oltre ai contenuti di cui all'art. 706 c.p.c., il decreto dovrà contenere l'avvertimento che la difesa tecnica potrà essere svolta solo da uno o più difensori, e che è possibile richiedere il patrocinio a spese dello Stato ove sussistano i requisiti.

Il decreto inoltre conterrà l'invito a produrre le dichiarazioni dei redditi, le buste paga dell'ultimo anno e gli estratti dei conti correnti (anche cointestati) e delle carte di carte di credito degli ultimi tre anni e comunque tutta la documentazione e le indicazioni previste ai precedenti paragrafi inerenti il contenuto del ricorso introduttivo e della comparsa.

Il decreto assegnerà al resistente un termine sino a 20 giorni prima della udienza per il deposito della memoria difensiva con documenti.

SEZIONE V

Art. 13 Trasformazione del rito

È facoltà delle parti chiedere di consensualizzare la separazione giudiziale, finché non siano state precisate le conclusioni, mediante trasformazione del rito. A tal fine, se la fase presidenziale fosse già chiusa, le parti dovranno ricomparire in apposita nuova udienza che

il verrà all'uopo fissata su istanza dei difensori, salvo optare per la precisazione di conclusioni congiunte (se non necessaria la ricomparizione delle parti).

a In caso di divorzio giudiziale, qualora nel corso dell'udienza presidenziale le parti
i raggiungano un accordo sulle condizioni, il Presidente preso atto dell'accordo e recepiti i termini dello stesso, si riserva di riferire in camera di consiglio previo mutamento del rito. Viceversa, qualora l'accordo venisse raggiunto nella fase ordinaria di merito i difensori opereranno per la precisazione di conclusioni congiunte [(laddove non necessaria la ricomparizione delle parti) non essendo possibile la conversione del rito].

SEZIONE VI

Art. 14 Sentenza e passaggio in giudicato

In caso di divorzio congiunto la sentenza deve espressamente riportare per esteso le condizioni indicate dalle parti. Al fine di agevolare la redazione della sentenza, i difensori invieranno alla casella di posta elettronica istituzionale del giudice entro il giorno prima dell'udienza il ricorso con estensione .doc o con altra agevolmente editabile precisando nell'oggetto il numero di R.G, ovvero foglio con la precisazione di conclusioni congiunte in ipotesi di accordo delle parti in sede di divorzio contenzioso ovvero in sede di separazione giudiziale.

Ai fini del passaggio in giudicato delle sentenze di separazione è sufficiente e necessaria la sola acquiescenza delle parti, esclusa quella del pubblico ministero che interviene nel giudizio privo di potere di impugnativa ex art 72 terzo comma c.p.c.

In caso di notifica al fine del decorso del termine breve, la sentenza di separazione dovrà essere notificata solo alla controparte.

Ai fini del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio il capo relativo allo status non necessita di acquiescenza (rinuncia ai termini per l'appello) del PM, non essendo da quest'ultimo impugnabile.

Per i capi di sentenza e successive modifiche che dispongono circa gli interessi patrimoniali (da intendersi ampliati anche all'assegno) a favore di figli minori o legalmente incapaci, in quanto impugnabili dal PM ex art. 5, comma 5, L.898/70 e ss. mod., le parti potranno richiedere la dichiarazione di rinuncia ai termini per l'appello della Procura della Repubblica presso il Tribunale e della Procura Generale presso la Corte di Appello. In difetto i termini brevi per l'impugnazione decorreranno dalla comunicazione ex art. 133 c.p.c. (come previsto dall'art. 72, penultimo comma, c.p.c.).

In caso di acquiescenza delle parti, una volta spirato il termine per l'eventuale impugnazione da parte del PM, la cancelleria automaticamente trasmetterà copia autentica della sentenza di divorzio all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 DPR 3.11.2000 n. 396 relative allo status.

SEZIONE VII

RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Art. 15 Spese ordinarie

Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (utenze incluse), materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno, mensa, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano (non necessarie per la frequenza scolastica), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali

(cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

Art. 16 Spese straordinarie

<u>SENZA</u> PREVENTIVO ACCORDO	<u>CON</u> PREVENTIVO ACCORDO
<p><u>Spese scolastiche:</u> libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio</p> <p><u>Spese medico-sanitarie:</u> tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista</p>	<p><i>Si tratta di categorie di spese caratterizzate da rilevanza economica rispetto alla nuova situazione reddituale dei genitori.</i></p> <p><u>Spese scolastiche:</u> spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie; iscrizioni e rette di scuole private; rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private; corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento; frequenza del conservatorio o scuole di formazione; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense,</p>

<p>privato, spese protesiche;</p>	<p>eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi</p>
<p><u>Spese di natura ludica o parascolastica:</u></p>	<p>di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;</p>
<p>spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di Euro 400,00;</p>	<p><u>Spese di natura ludica o parascolastica:</u></p>
<p><u>Spese di custodia di prole minorenni</u></p>	<p><u>Spese di natura ludica o parascolastica:</u></p>
<p><u>(baby sitting):</u></p>	<p>corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione; corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;</p>
<p>laddove l'esigenza nasca con la separazione o divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile, l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne.</p>	<p>corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;</p>
<p><u>Altre spese:</u></p>	<p>il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio; centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da</p>
<p>spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.</p>	

enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto; viaggi di istruzione; vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;

spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);

Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici; spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500 annui; spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad € 300,00 annua salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN; spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate; esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;

Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la

prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), **ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.**

Art. 17 Assegni familiari

Gli assegni familiari, salvo diverso accordo delle parti, spettano al genitore prevalentemente collocatario, anche se materialmente erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore. Al fine di agevolare l'erogazione di detti assegni, il genitore non percettore presterà espressamente il proprio consenso nell'atto contenente l'accordo di separazione e/o divorzio.

Art. 18 Detrazione per i figli a carico

Le detrazioni per figli a carico saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno, salvo diverso accordo.

La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse.

Art. 19 Decorrenza dell'obbligo di mantenimento

Nell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti nonché in quelli definitivi - relativi alla quantificazione degli obblighi contributivi a carico di ciascun genitore e alle modalità con le quali tali obblighi dovranno essere adempiuti - il Presidente indicherà espressamente la data di decorrenza dell'obbligo, tenuto conto delle diverse situazioni che possono presentarsi (coniugi ancora conviventi al momento dell'udienza presidenziale),

eventualmente differenziando gli obblighi contributivi correnti nelle more tra il deposito del ricorso e l'udienza presidenziale.

SEZIONE VIII

LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Art. 20 Conferimento dell'incarico

Ferma restando l'iscrizione dei consulenti all'albo di cui agli artt. 13-23 disp. att. c.p.c., è auspicabile che venga redatto un elenco di professionisti disponibili ad assumere l'incarico di CTU nei procedimenti di famiglia, disponibile presso la cancelleria.

Nel caso in cui fosse necessario il contributo di più professionisti aventi competenze specifiche, il giudice disporrà la nomina di un collegio di consulenti tecnici d'ufficio, ferma la possibilità per finalità specifiche e funzionali al quesito, che il C.T.U. possa, debitamente autorizzato, avvalersi di un ausiliario (indagini mirate e test).

Art. 21 La ctu sulla capacità genitoriale

Attesa la peculiarità del mezzo istruttorio è auspicabile che il difensore informi il proprio patrocinato delle indagini che verranno svolte, delle conseguenze che ne potrebbero derivare, dei tempi di stesura della consulenza, dei costi che detto percorso comporterà anche in relazione alla eventuale nomina di uno o più consulenti di parte.

È auspicabile che i difensori nell'individuare il consulente tecnico di parte indichino un professionista che non sia anche terapeuta del proprio assistito (e ancor meno dei figli) fornendogli ogni informazione ritenuta utile allo svolgimento delle operazioni.

Qualora nel corso delle operazioni, su proposta del C.T.U. emerga l'opportunità di sperimentare un regime di affidamento/visite/permanenze dei minori diverso da quello oggetto dei provvedimenti presidenziali o comunque dei provvedimenti in vigore, il

Giudice, in caso di accoglimento – al fine di verificarne l'adeguatezza e/o l'attuabilità nella situazione familiare - autorizzerà detto diverso regime sperimentale con apposito provvedimento.

Il CTU dovrà aver cura di condividere con i CTP la proposta e comunque di comunicarla anche ai difensori prima di presentare apposita istanza al Giudice.

È auspicabile che il Giudice autorizzi il monitoraggio della situazione valutata in consulenza, in presenza di apposita istanza presentata dal CTU.

Qualora il CTU segnali la necessità di incontri tra genitori e figli all'interno di uno spazio neutro, il Giudice potrà disporre il deposito di una relazione degli operatori a ciò delegati, sulla quale le parti potranno formulare le proprie osservazioni, nel rispetto del contraddittorio.

Si propone la seguente bozza del quesito, ferma restando la funzione discrezionale del magistrato poiché essa andrà adattata/integrata in base al tipo di indagine che il caso concreto impone.

Qualora la CTU sia disposta nella fase presidenziale e prima della emanazione dei provvedimenti provvisori, il consulente indicherà un calendario provvisorio di incontri tra il minore ed il genitore non collocatario suscettibile di disciplinare il regime di permanenza del figlio presso quest'ultimo durante il tempo necessario all'espletamento della CtU e nelle more del giudizio.

“Letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti sia attraverso colloqui congiunti che individuali dei genitori, estesa l'indagine alla qualità della relazione genitoriale anche mediante l'osservazione genitore/figlio, nonché al rapporto con la rispettiva famiglia di origine descrivendo i contesti materno e paterno e le rispettive risorse, ed altresì all'ambiente familiare e sociale frequentato dal minore (abitazione, scuola, nonni), il C.T.U.:

- a) *accerti la capacità genitoriale delle parti e fornisca tutte le informazioni necessarie per stabilire quale sia il regime di affidamento più idoneo a salvaguardare l'equilibrato sviluppo del minore (evidenziando eventuali ragioni ostative al mantenimento di quello stabilito in sede di provvedimenti provvisori o comunque dei provvedimenti in vigore). Formuli il consulente, anche in funzione del diverso regime di affidamento da indicare, un calendario di visite tra il minore ed il genitore non affidatario in caso di affidamento in via esclusiva, o presso il quale non risiederà in caso di affidamento condiviso;*
- b) *verifichi il consulente la possibilità per le parti di raggiungere condizioni concordate nell'interesse del minore e le indichi nell'elaborato;*
- c) *suggerisca il CTU eventuali percorsi (es. mediazione familiare) che i genitori, individualmente e/o congiuntamente, potranno intraprendere all'esito della CTU esplicitandone le finalità.*

Indichi il CTU l'eventuale necessità/opportunità di un monitoraggio, con la relativa tempistica.

Nel caso di ascolto del minore infradodicenne, accerti il CTU la capacità di discernimento del minore, esplicitando i criteri valutativi dell'indagine".

Qualora il consulente rilevi elementi di psicopatologia che possano pregiudicare le capacità genitoriali informerà il giudice per la eventuale modifica/integrazione del quesito.

Art. 22 Mediazione e servizi sociali, incarico per la mediazione: relazione tra ctu e servizi sociali e/o socio-sanitari, incarico ai servizi socio-sanitari, finalità e modalità dell'intervento

È auspicabile che la parte indichi nell'atto introduttivo se la situazione familiare è già seguita dal servizio sociale o socio-sanitario su base consensuale.

L'incarico giudiziale ai servizi socio-sanitari sarà disposto nell'ipotesi in cui, nei procedimenti di cui al presente Protocollo, appaia opportuno acquisire notizie ed informazioni in ordine alla situazione personale e socio-ambientale del nucleo e alla condizione del/i minore/i.

Nel caso in cui vengano disposte indagini socio-familiari, è auspicabile che i difensori delle parti indichino a verbale o in apposita nota inviata telematicamente l'indirizzo e il numero di telefono e/o cellulare del proprio assistito, per fornire alla Cancelleria e ai servizi sociali e/o socio-sanitari un recapito cui fare riferimento per i contatti diretti con la persona.

È auspicabile che il Giudice nel proprio provvedimento individui specificamente i singoli servizi (sociali o socio-sanitari) cui vengono conferiti i singoli incarichi di indagine o di sostegno (individuale o familiare), mantenendo possibilmente distinti i due profili di valutazione e di supporto e tenendo in debito conto le "Linee-guida per i Servizi Sociali e Socio-Sanitari" della Regione Veneto.

Si raccomanda in ogni caso che, quando i genitori risiedono presso Comuni diversi, l'incarico di indagine venga attribuito, quale referente, al Servizio Sociale territorialmente competente in funzione della residenza del/dei minore/i, demandando ad esso la facoltà di delega ai Servizi territorialmente competenti di residenza dell'altro genitore solo rispetto a compiti specifici di valutazione/supporto.

È auspicabile che l'eventuale intervento di mediazione familiare resti accessibile solo su specifico consenso delle parti e sia gestito da personale differente da quello investito degli incarichi di indagine o di sostegno.

Ai fini dell'eventuale somministrazione di test di personalità gli operatori del Servizio acquisiranno il consenso informato della persona nonché una adeguata qualificazione professionale del valutatore.

È auspicabile che, qualora, per ragioni di necessità, venga conferito al servizio un incarico di valutazione, nel rispetto dello svolgimento dell'attività amministrativa siano indicate

idonee misure di garanzia del contraddittorio (a titolo esemplificativo, comunicazione preventiva ai legali del calendario degli incontri e dei nominativi dei professionisti referenti nell'ambito dei singoli servizi,) ed assegnato un congruo termine alle parti per deduzioni ed osservazioni alla relazione.

Art. 23 Relazione tra ctu e servizi socio-sanitari

Nel caso in cui la consulenza d'ufficio sia disposta in relazione ad una situazione familiare in cui sia in corso un incarico giudiziale ai servizi sociali e/o socio-sanitari, è auspicabile che il Giudice informi immediatamente questi ultimi al fine di individuare la migliore modalità di coordinamento. Tale informazione sarà resa anche nel caso inverso di conferimento dell'incarico al servizio sociale a seguito di consulenza tecnica d'ufficio. In detta ipotesi, è altresì auspicabile che venga esplicitato che al servizio sociale e/o socio-sanitario non compete una duplicazione dell'indagine psicodiagnostica e della valutazione.

SEZIONE IX

INDAGINI PATRIMONIALI

Art. 24 Indagini di Polizia Tributaria C.T.U. contabile

Qualora le informazioni o le dichiarazioni dei redditi delle parti dovessero apparire non verosimili o in contrasto con il tenore di vita del soggetto o se le informazioni di carattere economico fornite dalle parti non risultassero sufficientemente documentate o allegate alla luce delle deduzioni in atti è auspicabile che il Giudice disponga d'ufficio, o su richiesta di una delle parti o di entrambe, le opportune indagini patrimoniali a mezzo della Polizia Tributaria.

Alla Guardia di Finanza il Giudice è auspicabile che affidi l'incarico di svolgere indagini al fine di:

- accertare se la parte svolga attività di lavoro autonomo o subordinato, se percepisca un reddito da lavoro, acquisendo la relativa documentazione o, comunque, fornisca ogni ulteriore notizia utile a ricostruirne il tenore di vita;

- ricostruire la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della parte prendendo in considerazione il patrimonio intestato direttamente od indirettamente alla parte e del quale comunque abbia la disponibilità, stabilendo altresì la redditività, anche potenziale, dei cespiti immobiliari e di ogni altra utilità nella disponibilità effettiva della parte.

In particolare la G.d.F. anche mediante l'accesso alle banche dati ex art. 492 bis c.p.c., applicabile al campo familiare ex art. 156 sexies disp. att. c.p.c.:

1) acquisisca copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre periodi di imposta relative alla parte ed ai soggetti giuridici (ditte individuali, società di persone, società di capitali e soggetti alle medesime assimilati) nei quali la stessa risulti, direttamente od indirettamente, titolare di partecipazioni e/o cariche sociali;

2) accerti il patrimonio (denaro, beni immobili e mobili, registrati e non, ed altre utilità) nella titolarità o disponibilità – anche per interposta persona – acquisendo, ove possibile, copia del titolo;

3) accerti per il periodo compreso negli ultimi tre anni, l'esistenza e la consistenza di rapporti intrattenuti dal ricorrente con riferimento a: conti correnti; libretti; utilizzo di carte di credito e/o di debito; finanziamenti al consumo; cassette di sicurezza; dossier titoli aperti a qualsiasi titolo (es. azionario, obbligazionario, titoli di stato ecc.); polizze assicurative, previdenziali e/o finanziarie; generalità delle persone delegate ad operare nei citati rapporti;

4) accerti l'esistenza di: contratti di locazione in qualità di locatore ovvero di conduttore; contratti di locazione finanziaria (leasing finanziario) e non finanziaria (noleggio o leasing operativo) in qualità di utilizzatore; ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate per imposte, tasse, tributi e contributi scaduti e non pagati; contratti di cessioni/acquisto di

partecipazioni societarie; fideiussioni rilasciate a favore di terzi (persone fisiche e/o giuridiche) e/o ricevute da terzi;

5) acquisisca la documentazione comprovante significativi fatti, atti e/o accadimenti di natura reddituale, patrimoniale e finanziaria necessari e/o utili all'individuazione e determinazione del patrimonio.

È auspicabile che qualora l'attività investigativa appaia particolarmente complessa sotto il profilo contabile, la parte chieda al giudice di affiancare alla polizia tributaria anche un Consulente Tecnico di Ufficio (in questo caso si tratterà di un commercialista o, comunque, di un esperto contabile) perché valuti la documentazione acquisita.

Art. 25 CtU contabile ed estimativa sulla situazione economico patrimoniale dei coniugi

Indipendentemente dallo svolgimento di indagini patrimoniali a mezzo della Polizia tributaria, qualora il Giudice ritenga di disporre la CTU contabile finalizzata ad accertare la capacità reddituale, finanziaria e patrimoniale dei coniugi, attuale e con riferimento almeno all'ultimo triennio precedente l'avvio della procedura, in previsione della quantificazione degli assegni di mantenimento, si propone la seguente bozza del quesito, ferma restando la funzione discrezionale del magistrato poiché essa andrà adattata/integrata in base al tipo di indagine che il caso concreto impone.

“Letti gli atti ed i documenti di causa, assunte tutte le informazioni ritenute opportune da acquisirsi anche ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. (banche dati della pubblica amministrazione e in particolare l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari ed in quelle degli enti previdenziali), ove necessario ed in base alle allegazioni delle parti, presso enti privati, pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti assicurativi, o altri enti ai quali, in base agli artt. 210, 213 c.p.c., viene fatto espresso obbligo di fornirle, anche quando trattasi di rapporti cointestati; compiuto ogni altro

accertamento ritenuto opportuno, per il quale sin da ora viene espressamente autorizzato ad avvalersi, se del caso, della Polizia tributaria, descriva e valuti lo stato economico e patrimoniale da ritenersi più attendibile con riferimento ad entrambe le parti, evidenziando altresì per ciascuno di essi la loro attuale e più prevedibile capacità reddituale, anche diversa dai dati ufficiali, anche con riferimento alla titolarità di partecipazioni e/o cariche sociali. L'indagine andrà svolta con riferimento agli ultimi tre anni".

SEZIONE X

PROCEDIMENTI TRATTATI CON RITO CAMERALE

Art. 26 Modifica e/o revisione delle condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio

Il ricorso deve compiutamente indicare le ragioni alla base delle domande svolte; i documenti su cui poggia la domanda (dichiarazioni dei redditi riferite all'epoca della separazione o divorzio e successive al provvedimento di cui si chiede la modifica); i mezzi di prova che si intendono sottoporre al collegio ed i temi delle eventuali indagini da richiedere (esemplificativamente Servizi Sociali e/o C.T.U. psicologica in ordine al profilo della responsabilità genitoriale ed alle eventuali questioni insorte; indagini tributarie, ordini di esibizione).

Il decreto di fissazione dell'udienza:

- evidenzierà alla parte resistente la facoltà di farsi assistere da un difensore iscritto alla lista degli avvocati abilitati presso il COA al Patrocinio a spese dello Stato ove sussistano i requisiti di legge;
- assegnerà al resistente un termine sino a 20 giorni prima dell'udienza per la costituzione;

- disporrà altresì che le parti nello stesso termine producano (se già non effettuato spontaneamente) le dichiarazioni dei redditi, gli estratti dei conti correnti e delle carte di carte di credito degli ultimi tre anni.

La memoria di costituzione della parte resistente, analogamente a quanto stabilito per il ricorso, dovrà esporre tutte le domande e le conclusioni con l'esposizione delle problematiche relative ai figli, all'affidamento e alle modalità di visita della prole, e quelle di carattere economico relative al contributo al mantenimento dei figli o dell'altro coniuge; il resistente produrrà la documentazione a sostegno delle proprie conclusioni e formulerà le proprie istanze istruttorie anche con riferimento ad eventuali domande dirette ad effettuare accertamenti fiscali del tenore di vita dell'altro coniuge/genitore con formulazione dei capitoli di prova.

È raccomandabile, al fine di accelerare la trattazione dei procedimenti, che parte resistente depositi l'atto di costituzione e la relativa documentazione nel termine assegnato dal giudice e si eviti il deposito di note a verbale se non strettamente necessario e comunque nel rispetto dell'art. 84 disp. att. c.p.c. e del protocollo per il PCT vigente.

All'udienza di comparizione i difensori dovranno preventivamente dichiarare se intendano produrre nuovi documenti. In tal caso, se autorizzata la produzione, si fisserà altra udienza con termine alla controparte per eventuale ulteriore produzione documentale.

Il collegio, inoltre, valuterà se assegnare termini per replica e controdeduzioni, indicando le questioni di cui ritiene opportuna la trattazione.

Una volta completata l'allegazione delle parti si procederà alla loro audizione; qualora sia necessaria l'audizione dei figli minori sarà fissata un'apposita udienza secondo le modalità indicate nella sezione II.

Art. 27 Procedimenti promossi con ricorso ex art. 337 bis e segg. cod. civ.

Nei procedimenti ex art. 337 bis e ss. cod. civ. in merito al contenuto del ricorso introduttivo e della memoria difensiva si deve far riferimento a quanto previsto nella sezione IV del presente protocollo rubricata "Atti introduttivi".

Il ricorso introduttivo dovrà contenere anche le istanze istruttorie da sottoporre al giudice e dovrà essere allegata la documentazione ritenuta rilevante e funzionale all'oggetto del contendere.

La memoria di costituzione, analogamente a quanto stabilito per il ricorso, conterrà tutte le domande e le conclusioni del resistente con l'esposizione delle problematiche relative ai figli, all'affidamento e alle modalità di visita della prole, e quelle di carattere economico relative al contributo al mantenimento dei figli.

Il resistente formulerà le proprie istanze istruttorie anche con riferimento ad eventuali domande dirette ad effettuare accertamenti fiscali del tenore di vita dell'altro genitore.

A seguito del deposito del ricorso in Cancelleria, il Giudice fisserà tempestivamente con decreto l'udienza. Con il medesimo decreto il giudice assegnerà al resistente termine sino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito di una propria memoria difensiva con allegati documenti, al fine di dare modo al ricorrente di conoscere, entro congruo termine, le eventuali controdeduzioni ed eccezioni. Il decreto evidenzierà alla parte resistente la facoltà di farsi assistere da un difensore abilitato al patrocinio a spese dello Stato qualora sussistano i requisiti.

Nel caso in cui il resistente si costituisca con un difensore all'udienza di comparizione avanti il giudice, si procederà all'audizione delle parti con eventuale concessione di termine per replica, se il ricorrente lo richieda ed in tal caso anche per controdeduzioni.

È auspicabile che il collegio, in caso di mancato accordo in prima udienza, qualora richiesto dalle parti o ritenuto necessario ed opportuno, disponga i provvedimenti

provvisori con riferimento a: modalità di affido, assegnazione della casa e condizioni economiche.

Venezia, 20 settembre 2019.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati



Avv. Giuseppe Sacco

Il Presidente del Tribunale



Dott. Salvatore Laganà